

# Genre & Histoire

28 | Automne 2021 :

Divorcer ? Les séparations matrimoniales en Europe : Antiquité, période moderne, Révolution

---

## Separazioni matrimoniali e protagonismi femminili nel Mezzogiorno d'Italia (secc. XVI-XVIII)

*Marriage separations and female protagonism in Southern Italy (16th-18th centuries)*

*Séparations matrimoniales et protagonismes féminins dans le Sud de l'Italie (XVIe-XVIIIe siècles)*

ANGELA CARBONE, ANNAMARIA GAETANA DE PINTO ET DOMENICO UCCELLINI

---

### Résumés

Italiano English Français

Il presente contributo esamina i temi della separazione matrimoniale e della conflittualità coniugale circoscrivendo il campo d'indagine al Mezzogiorno d'Italia, secondo una prospettiva di lungo periodo (XVI-XVIII secolo) che individua nel Concilio di Trento e nel periodo della Controriforma un momento cruciale per l'analisi di questi argomenti. Lo studio delle cause matrimoniali depositate presso gli archivi diocesani delle province pugliesi e lucane – attraverso un approccio microanalitico capace di ricostruire singole storie di vita – dà voce a inediti protagonismi femminili messi in atto, col supporto della rete parentale, in risposta alle violenze maritali; delinea le cause sottese alla pratica della separazione *quoad thorum* nonché il relativo iter giudiziario; analizza il ruolo della Chiesa in merito al controllo delle unioni cattoliche.

This contribution examines the issues of matrimonial separation and marital conflict, limiting the field of investigation to Southern Italy and according to a long-term perspective (16th-18th centuries) which identifies in the Council of Trent and in the period of the Counter-Reformation a crucial moment for the analysis of these topics. A micro-analytical approach capable of reconstructing individual life stories applied to the study of matrimonial trials filed in the diocesan archives of the Apulian and Lucanian provinces gives voice to unpublished female protagonism implemented (with the support of the parental network) in response to marital violence. This analysis outlines the causes underlying the practice of separation *quoad thorum* and the related judicial procedure, and analyzes the role of the Church in controlling Catholic unions.

Cette contribution examine les questions de la séparation matrimoniale et des conflits conjugaux, circonscrivant le champ d'investigation dans le sud de l'Italie, selon une perspective à long terme (XVIe-XVIIIe siècle) qui identifie dans le Concile de Trente et dans la période de la Contre-Réforme un moment crucial pour l'analyse de ces sujets. L'étude des procès matrimoniaux déposés dans les archives diocésaines des provinces des Pouilles et de Lucanie – à travers une approche micro-



analytique capable de reconstituer des histoires de vie individuelles – donne la parole à un protagonisme féminin inédit mis en place, avec le soutien du réseau parental, en réponse à la violence conjugale ; décrit les causes sous-jacentes à la pratique de la séparation *quoad thorum* et la procédure judiciaire connexe ; analyse le rôle de l'Église dans le contrôle des unions catholiques.

---

## Entrées d'index

**Mots-clés** : Sud de l'Italie, Moyen Âge, séparations matrimoniales, contrôle ecclésiastique, voix de femmes

**Keywords** : Southern Italy, modern age, marriage separations, ecclesiastical control, women's voices

**Palabras claves** : Sud Italia, età moderna, separazioni matrimoniali, controllo ecclesiastico, voci femminili

### Notes de l'auteur

L'impianto metodologico del saggio è stato condiviso dalle autrici e dall'autore. In particolare, sono da attribuire ad Angela Carbone i paragrafi 1, 4 e 5, ad Annamaria Gaetana de Pinto il paragrafo 2, a Domenico Uccellini il paragrafo 3.

---

## Texte intégral

# Archivi ecclesiastici e separazioni matrimoniali: linee di una ricerca

- 1 Le disposizioni emanate durante la sessione XXIV del Concilio di Trento sancivano la natura sacramentale del matrimonio e ribadivano il principio dell'indissolubilità del vincolo coniugale<sup>1</sup>. Al contempo, nei 12 canoni *De sacramento matrimonii* premessi al decreto *Tametsi*, si confermava l'istituto della separazione *quoad thorum*, già oggetto di un'intensa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale a partire dal XII secolo: i motivi canonicamente validi per la separazione erano costituiti dall'adulterio (*fornicatio carnalis*), dall'apostasia e dall'eresia (*fornicatio spiritualis*), dall'odio capitale, dalle gravi sevizie che comportavano il *periculum mortis*, dalla malattia contagiosa.
- 2 Tale strumento, pertanto, a seguito di una sentenza ratificata da un tribunale ecclesiastico<sup>2</sup>, interrompeva la coabitazione degli sposi per comprovati motivi che la rendevano impraticabile, ma non comportava la *dissolutio* del matrimonio (ossia il *divortium quoad vinculum*). Dal punto di vista sacramentale, infatti, i coniugi restavano legati l'uno all'altro e non avevano la facoltà di risposarsi: si lasciava aperta, così, l'eventualità di una riconciliazione.
- 3 Sullo sfondo di questa cornice giuridico-dottrinale, e attraverso l'uso dei processi matrimoniali come fonte storica, il filone storiografico delle separazioni matrimoniali nell'Italia moderna ha conosciuto negli ultimi decenni una significativa produzione<sup>3</sup>. Dal matrimonio socialmente stabilizzante ed espressione dei rapporti di potere vigenti, l'attenzione si è focalizzata sui conflitti matrimoniali che approdarono in tribunale e sulle figure femminili che cercavano di sfuggire a mariti pericolosi e violenti: si è attraversata, in tal modo, una serie di questioni inerenti alla storia delle donne, alla storia della famiglia, alla storia della Chiesa, e si è dedicato un maggiore spazio alla sfera dell'affettività e alla dimensione del vissuto.
- 4 L'area meridionale della Penisola italiana, nello specifico, è stata meno indagata dalla produzione scientifica di riferimento, specie per quanto concerne le zone provinciali, anche a causa di concreti ostacoli che si sono posti di fronte al ricercatore e alla ricercatrice: la limitatezza della documentazione disponibile; le difficoltà di accesso agli archivi ecclesiastici; lo stato di disordine e di cattiva conservazione in cui versano alcuni fondi; l'inadeguatezza o l'assenza, a volte, degli inventari. Tra i lavori realizzati, si



possono ricordare quelli condotti da Pierroberto Scaramella, che ha inventariato il fondo dei processi matrimoniali dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli<sup>4</sup> e ha studiato i casi di poligamia verificatisi nella Napoli d'età moderna<sup>5</sup>; o, per quanto riguarda l'area pugliese, il caso pressoché isolato dello studio effettuato da Elena Papagna sui processi matrimoniali tardo settecenteschi tenutisi presso la curia arcivescovile di Trani<sup>6</sup>.

5 Alla luce di ciò, il presente lavoro affronta il tema delle separazioni matrimoniali secondo una prospettiva di lungo periodo (compresa tra il XVI e il XVIII secolo) e circoscrivendo l'analisi ad alcune diocesi del Mezzogiorno d'Italia. In particolare, in questa prima fase della ricerca, lo studio delle cause matrimoniali riguardanti casi di separazione si è concentrato su quelle discusse presso i fori ecclesiastici di Bitonto (Terra di Bari) e Montepeloso (l'odierna Irsina, in Basilicata).

6 L'Archivio storico diocesano di Bitonto<sup>7</sup> conserva un copioso e inedito fondo denominato *Cause matrimoniali*, relativo ai processi matrimoniali dibattuti presso il tribunale che agiva alle dipendenze della curia bitontina. Il fondo consta, nel suo insieme, di quattro buste (segnate con le lettere A, B, C, D) all'interno delle quali sono presenti 243 fascicoli che coprono un arco cronologico compreso tra il 1568 e il 1895 e che concernono questioni di vario tipo: cause patrimoniali aventi per oggetto la contesa della dote, accuse di bigamia, impedimenti matrimoniali, richieste di annullamento di *sponsalia*, cause di separazione o mandati di coabitazione. Più nello specifico, sono stati presi in esame i 51 fascicoli della busta A, cronologicamente compresi tra il 1568 e il 1707<sup>8</sup>: 22 di essi afferiscono a dibattimenti di tipo patrimoniale, 16 a cause di separazione o a ordini di coabitazione, 11 a casi di impedimento o a questioni inerenti agli sponsali, 2 a vicende di bigamia<sup>9</sup>.

7 Presso l'Archivio diocesano di Irsina<sup>10</sup>, invece, le cause matrimoniali sono inglobate nei più ampi fondi degli *Acta Civilia* e degli *Acta Criminalia*. Lo scavo archivistico, pertanto, allo stato attuale delle ricerche, ha scandagliato il fondo degli *Acta criminalia*, all'interno del quale, tra le diverse cause dibattute nel foro ecclesiastico di Montepeloso tra il 1595 e il 1801, sono emersi, oltre a un caso di bigamia e a un divieto di convivere prima del matrimonio, due casi di separazione.

8 Nel complesso, privilegiando un approccio di tipo microanalitico, capace di ricostruire singole storie di vita e di "dar voce" ai protagonisti (senza, per questo, porre in secondo piano la cornice giuridica e gli aspetti socioculturali di riferimento), la ricerca si è posta l'obiettivo di delineare il ruolo delle donne nel passaggio dall'unione coniugale alla richiesta di separazione, di analizzare le cause sottese all'avvio dei procedimenti processuali, di ricostruire le strategie messe in campo dalla Chiesa in merito al controllo delle unioni cattoliche e, quindi, dei processi di costituzione e dissoluzione della famiglia.

## «Ricorre intanto a V.S. Ill.ma, e come Padre pietoso, e Prelato giustissimo la supplica...»: l'iter processuale

9 Il procedimento giudiziario riguardante le vicende di separazione prendeva avvio con la presentazione, presso la corte vescovile, di una querela da parte della moglie oppure del marito. Nel primo caso, la donna, sostenuta dalla propria rete parentale, denunciava il marito per i gravi maltrattamenti subiti e chiedeva di poter interrompere l'infelice convivenza coniugale e di vivere separatamente (pur nella sussistenza del vincolo sacramentale), allo scopo di salvaguardare la propria incolumità. Nel secondo caso, invece, era lo sposo a denunciare la consorte per abbandono del tetto coniugale e per essersi rifugiata presso i genitori o in un pio luogo<sup>11</sup>: l'uomo, quindi, reclamava che alla donna fosse ordinato di tornare a coabitare, al fine di adempiere ai suoi obblighi di moglie e madre.



- 10 La denuncia poteva essere notificata sia poco tempo dopo la celebrazione delle nozze sia dopo diversi anni di matrimonio e, spesso, era accompagnata o preceduta da un'ulteriore querela presentata dalla sposa presso i tribunali civili per denunciare le gravi violenze fisiche subite da parte del marito. Il fine era quello di ottenere l'incarcerazione di quest'ultimo e/o di acquisire prove documentarie utili al conseguimento di un esito positivo nel procedimento avviato presso il tribunale vescovile.
- 11 In materia matrimoniale, infatti, la Chiesa non esercitò mai un monopolio incontrastato. La giurisdizione ecclesiastica era esclusiva per i casi relativi alla validità o alla nullità del matrimonio e della promessa di matrimonio e per stabilire la legittimità della separazione della coppia; riguardo, invece, ad alcuni comportamenti irregolari legati alla sfera del matrimonio e della relazione di coppia, come la bigamia, l'adulterio, le questioni dotali, lo stupro, le istituzioni giudiziarie competenti erano sia quelle ecclesiastiche, sia quelle secolari. Si trattava, cioè, di reati di misto foro, che potevano costituire terreno d'interazione tra le due magistrature e sui quali vigeva il principio della prevenzione: giudicava e puniva il tribunale a cui la vittima si era rivolta oppure quello che si era mosso per primo con un procedimento *ex officio*<sup>12</sup>.
- 12 Registrata la denuncia, le parti in causa venivano convocate in curia per esporre le proprie ragioni, che potevano essere sostenute dalle deposizioni rilasciate dai testimoni: parenti, vicini di casa, personale di servizio. Laddove fosse stata presentata un'istanza anche presso il foro civile, veniva richiesta a quest'ultimo parte dell'informativa prodotta. Sciolti i capi d'imputazione, l'*iter* giudiziario si concludeva con l'emissione della sentenza, che poteva essere impugnata facendo appello presso una corte ecclesiastica di grado superiore (come quella arcivescovile). Non di rado, tuttavia, le parti in causa, sollecitate dagli stessi giudici, raggiungevano un accordo privato extragiudiziale che concludeva in anticipo i lavori processuali<sup>13</sup>.

## Voci di donne: dai conflitti coniugali alle richieste di separazione

- 13 L'esame delle carte processuali riporta alla luce, in primo luogo, un significativo protagonismo femminile, reso evidente anche dal semplice riscontro, nei documenti, della presenza di numerose donne, sia in qualità di accusatrici o accusate, sia in qualità di testimoni volte a sostenere l'una o l'altra parte. Emerge la volontà delle mogli di esercitare forme di resistenza contro i comportamenti del coniuge e di riscrivere il proprio destino matrimoniale, denunciando con forza la sofferenza fisica e psicologica subita a seguito delle violenze maritali: percosse, ingiurie verbali, tentativi di uxoricidio, privazione di alimenti, ecc.<sup>14</sup> Un insieme di sopraffazioni che, spesso, erano spia di una precarietà economica e lavorativa, nonché di difficili rapporti che entrambi i coniugi potevano avere con i parenti dell'altro. Non a caso, in alcune circostanze, le prepotenze e le umiliazioni subite dalle consorti erano compiute dai familiari di lui coresidenti nella stessa dimora.
- 14 Sostenute dai genitori, dai fratelli, persino dai vicini di casa laddove risultassero assenti figure parentali, queste donne rivendicavano la propria onorabilità e onestà, il loro non aver mai dato «causa legittima» al marito «né di lamentarsi, né di proceder con essa con atti violenti<sup>15</sup>»; e manifestavano il timore di perdere la propria vita se fossero state costrette a vivere nella casa coniugale. Da qui l'abbandono del tetto coniugale, la richiesta di separazione e il tentativo – anche su sollecitazione degli stessi familiari che avevano riaccolto la donna nella propria casa – di rientrare in possesso del capitale dotale (per impedirne la dilapidazione da parte di mariti spesso dediti al gioco e ad altri vizi)<sup>16</sup>.
- 15 Di contro, i mariti rigettavano le accuse di cui erano imputati, che ritenevano false e mosse dalle cattive influenze subite dalle mogli a opera del loro gruppo parentale, e sostenevano di aver sempre ben trattato quest'ultime; oppure contestavano le ragioni



che avevano spinto la consorte a fuggire dalla dimora coniugale e chiedevano al giudice ecclesiastico di imporle il ritorno a casa.

16 Il 20 luglio 1586, Franceschina Porticella – gentildonna «de bona et honorata vita, fama et conditione», originaria di Molfetta, sposata da undici anni col nobile bitontino Cola Maria Maggiore – si recò presso il tribunale vescovile di Bitonto per esporre e «provare», così recitano le carte, di non essere mai stata «amata et trattata come amorevole moglie», bensì maltrattata, odiata e minacciata più volte di esser ammazzata. In particolare, pochi giorni prima della presentazione dell'istanza, detto Cola Maria aveva cercato di ucciderla tirandole un banchetto alla testa e lanciandole un coltello, causandole gravi ferite ed effusione di sangue. Franceschina riuscì a salvarsi rifugiandosi in casa del nobile Pietro Paulo Ripa e, come premesso, a seguito di tali circostanze si rivolse al foro ecclesiastico per ottenere di poter vivere separatamente dal marito. Al contempo, citò in giudizio il marito presso la Corte regia della città per le percosse subite.

17 Tra le diverse testimonianze presentate in suo favore, risulta significativa, oltre a quelle di Pietro Paulo Ripa e di sua moglie Minerva, la deposizione della serva Andreana de Petrezolo, che confermò i continui «mali trattamenti» subiti dalla donna a causa delle intemperanze del marito, palesando lo stretto legame che aveva con la sua padrona. Non a caso, testimoniò in favore di Franceschina anche il fratello di Andreana, Camillo, che da piccolo aveva vissuto in casa della nobildonna per nove anni; e la stessa Andreana denunciò a sua volta, presso la Corte regia di Bitonto, di essere stata bastonata, tirata per i capelli e scalcia da Cola Maria<sup>17</sup>.

18 Le violenze verbali e fisiche, tra l'altro, erano spesso accompagnate da ulteriori vessazioni, quali l'adulterio<sup>18</sup> e la costrizione al meretricio, che macchiavano la reputazione e l'onorabilità della donna.

19 Franceschina Porticella, ad esempio, riferì, in aggiunta, che suo marito, oltre a sottoporla a continue violenze, da circa tre anni la disonorava andando «publicamente» in casa di Diamante de Andria, dimorante anch'essa a Bitonto, con la quale mangiava e dormiva e che conobbe carnalmente «con scandalo de tutti». L'uomo, tra l'altro, era solito costringere Franceschina a cucinare delle pietanze che portava all'amante, senza lasciar nulla da mangiare alla moglie. Dalla relazione adulterina con la detta Diamante nacque un figlio illegittimo che, si diceva, Cola Maria avesse «acceptato per figlio et fattolo battezzare<sup>19</sup>».

20 I comportamenti violenti di un marito potevano coinvolgere anche altre figure femminili del nucleo familiare.

21 Nel maggio del 1669, Angela di Ranuocchio, moglie di Angelantonio di Blaso, citata in giudizio da quest'ultimo affinché tornasse a coabitare con lui, giustificò la sua decisione di condurre vita separata e di rifugiarsi presso la casa del fratello in quanto costretta dalla gravità delle circostanze. Suo marito, infatti, «poco timoroso d'Idio» e «soggetto continuamente ad ubriacarsi» aveva cercato più volte di ammazzarla, ferendo gravemente, «nell'ultimi giorni di carnevale passato, infuriato senza causa», anche sua madre e sua nonna: la prima rimase colpita a un braccio e a un ginocchio, la seconda si «ruppe una coscia», tanto da restarne «stroppiata»<sup>20</sup>. Angela, quindi, rivolgendosi al vicario generale come a un «padre pietoso» e un «prelato giustissimo», supplicò quest'ultimo di non costringerla a tornare a coabitare perché avrebbe potuto «per la pazzia di quello restarne ammazzata». La donna, inoltre, accusò Angelantonio di aver venduto molti beni mobili dotali e di non aver mai smesso di «voler denari in discapito della sua honestà»<sup>21</sup>.

22 In simili vicissitudini fu coinvolta, a partire dal 1663, anche Laura Lucivera, sposata da circa tre anni con Cosimo De Mutiis. Quest'ultimo, notoriamente affetto di mal francese, conduceva una vita da vagabondo, senza attendere «ad arte alcuna», dedita solo al vizio del gioco delle carte e alla dissipazione dei beni dotali; per di più, aveva fama «da huomo di malavita» ed era solito attaccare risse con chiunque, tanto da essere stato citato in giudizio più volte presso il foro secolare della città a seguito della presentazione di diverse querele criminali nei suoi confronti. A causa dei debiti contratti fu costretto a vendere gli arnesi della sua bottega da *barbiero* (*rasoli*, *pettini*, *forbici*),



un anello d'oro e molti mobili appartenenti alla detta Laura e persino «il letto da dormire», costringendo la donna «a non avere dove dormire con i suoi figli».

23 Cosimo, inoltre, bastonava la consorte di continuo («anco in tempo che stava gravida, con pericolo di farla sgravare») e non le forniva gli alimenti. Era la madre di lei, Cornelia, a portarle da mangiare. Per questo, in un primo momento, Laura denunciò il marito presso la Corte regia di Bitonto, affinché l'uomo smettesse di molestarla «nella persona» e «nelli beni dotali» e «quella poca e misera entrata della dote» fosse amministrata da lei.

24 A seguito di tale istanza, Cosimo diventò sempre più violento e accecato da un profondo sentimento di odio, minacciando più volte di insidiare la sua vita con delle armi e cercando di costringerla «a menar vita meretricale»<sup>22</sup>. Laura, a quel punto, per difendere il proprio onore e la propria incolumità, decise di rifugiarsi in casa della madre e, il 3 febbraio 1663, supportata da quest'ultima e dal fratello Mauro, presentò un'ulteriore denuncia nei confronti del marito, questa volta presso la corte vescovile di Bitonto, al fine di ottenere la separazione *quoad thorum*.

25 Tre giorni dopo, Laura si recò nuovamente presso il foro ecclesiastico accusando il marito – venuto a conoscenza della richiesta di separazione – di nuove minacce di morte e dichiarò di volersi ritirare in un *luoco* sicuro. A tal fine, il vicario generale Giacomo Santoro ordinò di farla entrare nel Conservatorio di Santa Maria delle Martiri di Bitonto, essendo anche «gravida e quasi vicina al parto».

26 Dopo circa un anno, tuttavia, Laura, a seguito di una nuova disposizione del tribunale in base alla quale sarebbe dovuta tornare a convivere col marito (sotto presenza di pleggeria *de non offendendo*), all'insaputa della *prioressa* del Conservatorio e del vicario, fuggì dal pio luogo e si rifugiò presso la casa materna. A tal proposito, nel giugno del 1664 fu citata *ex officio*, sempre presso la corte vescovile, anche la madre Cornelia perché, nonostante i continui richiami perpetuati dalle autorità ecclesiastiche affinché non si recasse al Conservatorio, era «andata continuamente a parlare con detta sua figlia, più volte il giorno» e l'aveva aiutata a uscire dall'istituto. Cornelia si difese asserendo di essersi recata in Conservatorio solo per dar da mangiare alla figlia (poiché quest'ultima si ritrovava «in stato che ci moriva della fame») e di averla aiutata a uscire per permetterle di accudire uno dei suoi figli, «in grave pericolo di vita». A poco, comunque, valsero queste motivazioni e Cornelia fu scomunicata.

27 Preso atto del rifiuto delle autorità ecclesiastiche di concedere la separazione, Laura decise di presentare un'istanza alla Regia Udienza di Trani e, in questo caso, le sue ragioni furono accolte: sotto pena della galera, infatti, la corte provinciale obbligò Cosimo a non molestare la moglie, a emendare la sua vita e «pigliar qualch'arte», a curarsi dal morbo di cui era affetto. Solo dopo la sua guarigione i due coniugi sarebbero tornati a convivere.

28 Nonostante ciò, Cosimo non cambiò vita e circa due anni dopo, nel luglio del 1666, querelò la moglie presso il tribunale vescovile di Bitonto per abbandono del tetto coniugale<sup>23</sup>, ottenendo una sentenza favorevole: i giudici del foro ecclesiastico, difatti, il 12 luglio 1666 decretarono nuovamente che Laura, sotto pena di scomunica, dovesse tornare a convivere col marito (entro un mese di tempo).

29 Ad ogni modo, neanche questo ulteriore esito giudiziario sfavorevole quietò le resistenze della donna. Quest'ultima, che continuava a vivere a casa della madre, quando le fu notificato l'ordine di coabitazione, rispose che non voleva più «sentire nominare» né vedere suo marito e che non le importava di essere scomunicata o incarcerata; piuttosto, pur di non tornare a vivere col consorte, se ne sarebbe andata «fuori di Bitonto». Impugnò, quindi, la sentenza e fece appello alla corte arcivescovile di Bari, contestando la legittimità della sentenza del vicario generale perché, a fronte della ricezione dell'ordine di coabitazione, le fu negato di difendersi; perché le sue ragioni erano legittime, come confermato dalle decisioni assunte dalla Regia Udienza di Trani; perché il marito continuava a condurre una vita da vagabondo, era ancora malato di mal francese, non cessava di minacciarla di morte<sup>24</sup>.

Una vicenda che presenta ulteriori particolarità rispetto a ciò che si è fin qui illustrato fu quella che vide come infelice protagonista Giovanna Padula, affetta da un male



incurabile, un cancro «grave et horrendo». Il 23 novembre 1697, comparve presso la «vescova corte» di Bitonto il marito di Giovanna, Giuseppe Ilderis, il quale presentò un'istanza attraverso la quale chiedeva che fosse imposto alla moglie di tornare a vivere con lui, assicurando che avrebbe provveduto a garantirle l'assistenza medica di cui necessitava. Giovanna, nella sua deposizione del 27 novembre, contestò il «finto affetto» del marito, dato che fu proprio quest'ultimo, il 2 agosto 1697, a *discacciarla* di casa «con tanto suo dishonore» e a costringerla a ripararsi in casa del fratello Diego, «dal quale con sommo affetto paterno e carità Christiana» fu assistita, oltre che sostenuta nel procedimento giudiziario in atto. La donna dichiarò, in aggiunta, che il marito non avrebbe avuto alcuna possibilità di pagare le cure e i medicinali di cui aveva bisogno, dato il suo stato di povertà («non solo la città, ma la provincia sa la miseria» di detto Giuseppe): già in precedenza, infatti, le spese di vitto, medici e medicinali furono sostenute dal fratello, come attestava una fede di pagamento, rilasciata dallo speziale, che fu messa agli atti. A detta di Giovanna, il fine del marito era solo quello di poter continuare a dissipare i beni dotati e, pertanto, supplicava la corte che non ordinasse la coabitazione, perché con la mancanza di adeguate cure «verrebbe ad abbreviarsi più facilmente la sua vita». Inoltre, era inabile allo stato coniugale «ritrovandosi continuamente in letto con poca speranza della sua salute»<sup>25</sup>.

31 Risvolti drammatici presenta anche il caso di Geronima Putignano, moglie appena tredicenne di Francesco Pumedoro. Il 9 giugno 1745, Geronima, accompagnata dal padre Andrea, si recò presso la curia vescovile di Montepeloso per presentare un'istanza con la quale chiedeva che fosse legittimata l'oggettiva impossibilità di convivere col marito. L'iniziativa giungeva al termine di un tormentato percorso che l'aveva vista, nei mesi precedenti, vittima in più occasioni, «per solo odio e livore», delle *villanie* e delle percosse del marito, dei suoceri, del cognato, tanto da essere costretta per ben tre volte a rifugiarsi nella casa dei genitori. Già nel dicembre del 1744, infatti, aveva abbandonato una prima volta il tetto coniugale e il padre, di fronte ai maltrattamenti subiti dalla figlia (causa non solo di sofferenze fisiche, ma anche di «male ai nervi»), aveva querelato Francesco Pumedoro presso la Marchesal Corte della città. L'uomo, riconosciuto colpevole, fu incarcerato e poté uscire di prigione (il 4 gennaio 1745) solo dietro il rilascio di una cauzione con la quale si obbligava a non maltrattare né a far maltrattare la moglie. Geronima, a quel punto, rientrò in casa del marito, ma le violenze continuarono e nel mese di aprile fuggì nuovamente. Ritornata ancora una volta dal marito, la ragazza se ne scappò definitivamente un giorno di maggio nel quale il marito iniziò a colpirla violentemente e senza sosta sulle spalle con un pezzo di legno, riducendola a non poter «far libero uso delle mani».

32 Di fronte alle gravi accuse esposte da Geronima, Francesco Pumedoro si difese sostenendo di averla sempre ben trattata, che le istanze erano state presentate «non per sua volontà, ma per istigazione dei suoi genitori» e che la condanna inflittagli dal foro civile era legata a ingiurie rivolte al suocero (e non a maltrattamenti perpetuati ai danni della consorte). A sostegno di queste tesi, intervennero, presso la corte vescovile di Montepeloso, in qualità di testimoni, tre vicine di casa: Abundanza Parisi, Camilla Rienzo e Antonia Muraglia. Queste dichiararono che nei confronti di Geronima non fu commessa alcuna grave sevizia, bensì semplici richiami a seguito di «qualche servizio malamente fatto in casa», essendo lei «poco capace degl'affari di casa» e, pertanto, bisognosa di essere «corretta e ripresa, acciò per l'avvenire possa con ogni aggiustatezza attendere a servizi di casa»<sup>26</sup>; marito e suoceri, inoltre, non le proibivano «cosa alcuna di vitto, o d'altro suo gusto in casa» e la facevano stare «con ogni suo piacere, e libertà».

33 A favore di Geronima, invece, risultò la deposizione rilasciata dal pubblico *notaro* Giuseppe Mangieri, zio dell'avvocato che sosteneva la causa della donna. Questi attestò che nel libro delle querele della Marchesal Corte di Montepeloso la denuncia presentata da Andrea Putignano contro Francesco Pumedoro aveva per oggetto del contendere le violenze patite dalla figlia.



I maltrattamenti subiti, tuttavia, non costituirono, a parere della corte vescovile, una ragione sufficiente per permettere alla giovanissima Geronima di non coabitare più col marito, come si evince dalla sentenza emessa il 14 giugno 1745<sup>27</sup>.

## Il ruolo della Chiesa: dalla riconciliazione forzata alla scomunica

35 Volgendo l'attenzione dai giudicati ai giudicanti, emerge la tendenza delle autorità ecclesiastiche a perseguire la soluzione della riconciliazione (forzata) tra i coniugi in conflitto, imponendo alle donne di convivere col marito anche nei casi in cui si delineavano gravi episodi di maltrattamento.

36 In linea con la normativa del diritto canonico e al fine di garantire l'ordine sociale della comunità, infatti, le soluzioni proposte non mettevano in discussione il principio dell'indissolubilità del vincolo sacramentale né la supremazia del marito sulla moglie. Se da un lato, pertanto, i giudici ingiungevano ai mariti di non maltrattare le rispettive consorti, anche attraverso il ricorso alla formula della cauzione *de bene tractando et de non offendendo* con la quale lo sposo si obbligava a non offendere e maltrattare la consorte, dall'altro lato, ricordavano alle mogli che dovevano obbedienza al proprio coniuge e ordinavano loro di tornare a coabitare, riportando gli eventuali beni dotali sottratti al momento dell'uscita dalla casa coniugale.

37 I giudici ecclesiastici, inoltre, sollecitavano costantemente la composizione privata delle controversie, nel qual caso, come si è avuto modo di sottolineare, il procedimento giudiziario si concludeva anticipatamente, senza l'emissione di una sentenza.

38 Questo risoluto controllo sulla coppia esercitato dalla Chiesa, com'è emerso in riferimento al già menzionato caso di Lucia Lucivera, non comportava da parte delle figure femminili chiamate in causa (e delle rispettive famiglie) un'inevitabile, immediata e passiva accettazione della sentenza che le obbligava a coabitare col marito. Potevano riscontrarsi, al termine dei processi che avevano avuto un esito sfavorevole per le donne, ulteriori forme di resistenza da parte di quest'ultime (che si ostinavano a condurre una vita separata dal marito) e tentativi di ribaltare il verdetto del tribunale (facendo appello presso un'altra corte). Questa riluttanza nell'accettare di tornare a vivere col marito attivava nuove forme di pressione messe in atto dalle autorità ecclesiastiche, costituite dalla minaccia e/o dall'esecuzione di una pubblica scomunica nei confronti della donna restia ad adempiere ai doveri coniugali.

39 Nel novembre del 1674, ad esempio, il tribunale vescovile di Bitonto stabilì che Isabella Maranducciolo, moglie di Domenico Della Penna, dovesse coabitare col marito. A poco erano valsi i tentativi della donna di dimostrare che la scelta di ritirarsi in casa dei genitori non costituisse un *capriccio* o una scarsa volontà «d'osservare le leggi e fini del santo matrimonio», bensì una necessità legata al pericolo al quale era esposta nel convivere da sola con suo marito, poiché non solo era stata minacciata mortalmente più volte «e percossola con effusione di sangue, ma ancora la fa morire di fame». In un primo momento, di fronte alle pressioni del tribunale, la donna si dichiarò «prontissima di cohabitare con detto suo marito» a patto che «non sia con evidente suo pericolo»: per questo propose di convivere in casa dei suoi genitori fabbricando «in mezzo una porta acciò possa star vicino a detti suoi parenti e star sicura d'ogni maltrattamento di detto suo marito»; e «in caso di necessità riceverne un tozzo di pane». Tuttavia, circa un mese dopo, a dicembre, marito e moglie ancora non convivevano: don Cesare Picarelli, parroco della parrocchia di San Giorgio<sup>28</sup>, si recò presso la casa di Isabella per sollecitarla a coabitare ma la donna continuava «nella sua pertinacia e renitenza di non voler andare a cohabitare». Pertanto, il sacerdote la citò in giudizio affinché fosse scomunicata con pubblicazione dei relativi cedoloni. Le molteplici pressioni esercitate sulla donna, a questo punto, sembrarono sortire l'effetto voluto: il 7 gennaio 1675, infatti, Isabella tornò alla corte vescovile per richiedere l'assoluzione dalla scomunica siccome «have hobedito et cohabita unitamente con detto suo marito»<sup>29</sup>. Il 16 febbraio 1675, nonostante ciò, Domenico Della Penna denunciò la moglie – definita «donna di mala fama et scandalosa»<sup>30</sup> – poiché ancora una volta aveva abbandonato il tetto coniugale e il tribunale vescovile dovette emettere un nuovo ordine di coabitazione nei confronti di Isabella<sup>31</sup>.



# Conclusioni

40 I risultati emersi mostrano, nel loro complesso, una significativa intraprendenza femminile in risposta alle violenze maritali, che si traduceva, in primo luogo, in separazioni di fatto consistenti nell'abbandono del tetto coniugale (pur in assenza dell'autorizzazione del vicario vescovile). Tali forme di resistenza rappresentano esempi di rilievo per la pertinacia manifestata da queste donne nel reagire a una condizione di subalternità vissuta non solo entro le mura domestiche, ma anche nell'ambito del tessuto socioculturale di riferimento.

41 All'interno di questo quadro, si delinea il ruolo fondamentale assunto dalla famiglia di origine della sposa, sia nel cercare di difendere la propria figlia o sorella dalle angherie subite dal coniuge, sia nel proteggere la dote matrimoniale da mariti dissipatori. Le madri, in particolare, che in genere abitavano a non molta distanza dalla dimora coniugale della figlia, avevano modo di controllare la situazione domestica di quest'ultima, si confidavano con lei nel momento in cui sorgevano le prime nubi nella relazione di coppia, la supportavano materialmente fornendo del cibo nel caso in cui il marito non provvedesse a ciò. Di tutt'altro tipo, invece, era, di solito, il rapporto con le suocere e le eventuali cognate, caratterizzato da contrasti e ingerenze che contribuivano a sottoporre a strapazzi la donna e ad accrescere le tensioni col consorte.

42 Le deposizioni rilasciate dai testimoni, inoltre, rivelano, in alcuni casi, sia il legame di lealtà e solidarietà che univa serve e padrone, sia l'importanza assunta in queste dinamiche – nel contesto di un matrimonio inteso non come una faccenda di carattere esclusivamente privato, ma come un "evento collettivo"<sup>32</sup> – dal vicinato. Questo era continuamente coinvolto nella vita delle coppie, con cui intratteneva rapporti quotidiani e con le quali c'era una contiguità abitativa; ciò consentiva ai vicini di vedere e sentire molte cose, di accorrere nel caso in cui avessero avuto modo di ascoltare le grida disperate della moglie picchiata, di diffondere pettegolezzi, di testimoniare nei processi (nei quali, com'è noto, la *publica fama* rivestiva un peso di assoluto rilievo).

43 Per quanto concerne i giudicanti, infine, l'esame delle carte palesa l'intento delle autorità ecclesiastiche di difendere il principio dell'indissolubilità del matrimonio e di perseguire la soluzione della riconciliazione forzata tra i coniugi. Al contempo, si delinea un rapporto, sia di cooperazione, sia di tipo concorrenziale, tra foro ecclesiastico e foro civile. Su determinati reati riguardanti la sfera del matrimonio e la relazione di coppia, come l'adulterio o la bigamia, infatti, entrambe le magistrature avevano competenze giurisdizionali. Le violenze e le molestie perpetuate dai mariti, inoltre, erano denunciate di solito, da parte della vittima degli abusi e della sua famiglia di origine, in primo luogo presso il tribunale secolare, anche al fine di acquisire prove utili all'ottenimento della separazione *quoad thorum*.

44 A partire dal XVIII secolo, si registra una crescente presenza dello Stato in merito alla regolamentazione del matrimonio. Significativa in tal senso, nel Regno di Napoli, l'emanazione, tra il 1718 e il 1792, di ben venti prammatiche *De Matrimoniis contrahendis*<sup>33</sup>, che rispondevano alla duplice esigenza di «recuperare allo Stato più ampi margini d'azione in materia di matrimonio» e di «difendere il sistema familiare patriarcale in crisi», salvaguardando l'ordine costituito<sup>34</sup>.

45 Nel 1809, l'entrata in vigore nel Regno di Napoli, come in tutti i territori annessi alla Francia, del *Code Napoléon* rafforzò tale prospettiva: il matrimonio, non solo vincolo religioso regolato dal diritto canonico, diveniva per lo Stato un contratto civile, stabilito fra due parti e rescindibile attraverso il divorzio<sup>35</sup>. Quest'ultima norma, tuttavia, ebbe vita breve e fu abolita già nel 1815, non appena i Borbone ritornarono sul trono di Napoli. Nei sei anni di applicazione della legge furono solo tre i casi di divorzio portati a termine, a causa della lentezza della procedura e della silenziosa opposizione della magistratura<sup>36</sup>. Forti resistenze sociali e culturali permanevano, dunque, e il cammino volto a dare maggior voce e più strumenti giuridici alle donne al fine di potersi difendere dalle violenze maritali si delineava ancora lungo e complesso.



## Notes

1 Sulla storia del matrimonio pretridentino e posttridentino si vedano: Jean Gaudemet, *Le mariage en Occident*, Paris, Cerf, 1987; Lucia Ferrante, «Il matrimonio disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel Cinquecento», in Paolo Prodi (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 901-927; Gabriella Zarrì, «Il matrimonio tridentino», in Paolo Prodi e Wolfgang Reinhard (a cura di), *Il Concilio di Trento e il moderno*, Bologna, il Mulino, 1996, pp. 437-483; Trevor Dean and K.J.P. Lowe (eds.), *Marriage in Italy, 1300-1650*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998; Daniela Lombardi, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*, Bologna, il Mulino, 2008; Giovanna Da Molin, *Storia sociale dell'Italia moderna*, Brescia, Editrice La Scuola, 2014, pp. 113-182; Pierroberto Scaramella e Giuseppe Fonseca, «La difesa del matrimonio cristiano: decreti tridentini e interventi inquisitoriali», in Andrea Del Col e Anne Jacobson Schutte (eds.), *L'Inquisizione romana, i giudici, gli eretici. Studi in onore di John Tedeschi*, Roma, Viella, 2017, pp. 109-125; Angela Carbone, «“Fanciulle in età da marito”: consuetudini matrimoniali in Terra di Bari tra XVIII e XIX secolo», in Giovanna Da Molin (a cura di), *Giovani: stili di vita e salute dalla storia all'attualità*, Bari, Cacucci Editore, 2019, pp. 61-81; Ead., «Brides in Family or in Institute: Dowry Between Customs, Symbols and Rituals in Southern Italy (18th-19th centuries)», *Mediterrán Tanulmányok - Études sur la Région Méditerranéenne*, XXIX, Université de Szeged, 2020, pp. 157-169; G. Mazzanti, *Matrimoni post-tridentini. Un dibattito dottrinale fra continuità e cambiamento (secc. XVI-XVIII)*, Bologna, Bononia University Press, 2020.

2 Sull'attività dei fori ecclesiastici in età moderna si rimanda a: Claudio Donati, «Curie, tribunali, cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell'età moderna: percorsi di ricerca», in Cecilia Nubola e Angelo Turchini (a cura di), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 213-229; Elena Brambilla, «La polizia dei tribunali ecclesiastici e la riforma della giustizia penale», in Livio Antonielli e Claudio Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Soveria Mannelli [CZ], Rubbettino, 2003, pp. 73-110; Cecilia Cristellon, *La carità e l'eros. Il matrimonio, la Chiesa, i suoi giudici nella Venezia del Rinascimento (1420-1545)*, Bologna, il Mulino, 2010.

3 Al riguardo, si segnalano, in particolare, i quattro volumi della serie *I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici* curati da Silvana Seidel Menchi e Diego Quagliani per i tipi de il Mulino: I. *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo* (Bologna, 2000); II. *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo* (Bologna, 2001); III. *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)* (Bologna, 2004); IV. *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)* (Bologna, 2006). Per ulteriori approfondimenti si rimanda, tra gli altri, a: Ida Fazio, «Percorsi coniugali nell'Italia moderna», in Michela De Giorgio e Christiane Klapisch-Zuber (a cura di), *Storia del matrimonio*, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 151-214; Linda Guzzetti, «Separations and separated couples in fourteenth-century Venice», in Trevor Dean and K.J.P. Lowe (eds.), *Marriage in Italy, op. cit.*, pp. 249-274; Daniela Hacke, «“Non lo volevo per marito in modo alcuno”. Forced Marriages, Generational Conflicts, and the Limits of Patriarchal Power in Early Modern Venice, c. 1580-1680», in Anne Jacobson Schutte, Thomas Kuehn and Silvana Seidel Menchi (eds.), *Time, Space, and Women's Lives in Early Modern Europe*, Kirksville - Missouri, Truman State University Press, 2001, pp. 203-222. Nell'ottica di un approccio comparativo con le altre realtà dell'Europa moderna, invece, si vedano: Roderick Phillips, *Family Breakdown in Late Eighteenth-Century France: Divorces in Rouen, 1792-1803*, Oxford, Clarendon Press, 1980; Thomas Max Safley, *Let No Man Put Asunder. The Control of Marriage in the German Southwest: a comparative study, 1550-1600*, Kirksville - Missouri, Truman State University Press, 1983; James Casey, «Household Disputes and the Law in Early Modern Andalusia», in John Boss (ed.), *Disputes and Settlements. Law and Human Relations in the West*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp. 189-217; Martin Ingram, *Church Courts, Sex and Marriages in England, 1570-1640*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987; Roderick Phillips, *Putting Asunder. A History of Divorce in Western Society*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988; Cornelia Seeger, *Nullité de mariage, divorce, et séparation de corps à Genève au temps de Calvin. Fondements doctrinaux, lois et jurisprudence*, Lausanne, Société d'histoire de la Suisse romande (*Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande*, vol. XVIII), 1989; Lawrence Stone, *Road to divorce. England 1530-1987*, Oxford, Oxford University Press, 1990; Silvana Seidel Menchi (ed.), *Marriage in Europe. 1400-1800*, Toronto, University of Toronto Press, 2016; Francisco Chacón Jimenez and Gérard Delille (eds.), *Marriages and Alliance. Dissolution, Continuity and Strength of Kinship (ca. 1750- ca. 1900)*, Roma, Viella, 2018.

4 Pierroberto Scaramella e Ulderico Parente, «I processi matrimoniali napoletani (secoli XVI-XVII)», in Silvana Seidel Menchi e Diego Quagliani (a cura di), *I tribunali del matrimonio, op. cit.*, pp. 163-188.

5 Pierroberto Scaramella, «Controllo e repressione ecclesiastica della poligamia a Napoli in età moderna: dalle cause matrimoniali al crimine di fede (1514-1799)», in Silvana Seidel Menchi e Diego Quagliani (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia, op. cit.*, pp. 443-501.



6 Elena Papagna, «Storie comuni di sposi promessi. I processi della curia arcivescovile di Trani nel tardo Settecento», in Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni (a cura di), *I tribunali del matrimonio*, op. cit., pp. 459-496.

7 Importante centro dell'entroterra barese, sede vescovile (fino al 1986) dell'omonima diocesi (suffraganea dell'arcidiocesi di Bari). Sulla chiesa bitontina cf. Stefano Milillo, *La Chiesa e le chiese di Bitonto*, Bitonto [BA], Centro ricerche di storia e arte, 2001. Sulle diocesi afferenti alle province storiche pugliesi tra Cinquecento e Settecento cf. Mario Rosa, «Diocesi e vescovi nel Mezzogiorno durante il vicereame spagnolo. Capitanata, Terra di Bari e Terra d'Otranto dal 1545 al 1714», in *Studi storici in onore di Gabriele Pepe*, Bari, Dedalo, 1969, pp. 531-580. Sull'azione della Chiesa nel Mezzogiorno d'Italia in età posttridentina si vedano: Mario Rosa, «La Chiesa meridionale nell'età della Controriforma», in Giorgio Chittolini e Giovanni Miccoli (a cura di), *Storia d'Italia, Annali, 9, La Chiesa e il potere politico dal medioevo all'età contemporanea*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1986, pp. 293-345; Antonio Cestaro, *L'applicazione del Concilio di Trento nel Mezzogiorno. Testi e documenti*, Salerno, Edisud, 1986.

8 Periodo durante il quale il Mezzogiorno continentale italiano era sottoposto alla dominazione vicereale spagnola. Cf. Giuseppe Galasso, *Storia del Regno di Napoli* (vol. II: *Il Mezzogiorno spagnolo, 1494-1622*; vol. III: *Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco, 1622-1734*), Torino, UTET, 2006; Aurelio Musi, *Il Regno di Napoli*, Brescia, Morcelliana, 2016, pp. 7-226.

9 La consistenza dei fascicoli è variabile: alcuni sono composti da poche carte (inerenti alla singola denuncia iniziale, a una supplica, alla fase informativa del processo); altri riportano gran parte o l'intera documentazione processuale. Non sempre, tuttavia, un fascicolo corrisponde a uno specifico processo: talvolta fanno riferimento a più istanze o, viceversa, più fascicoli possono riguardare una stessa causa che si protrae nel corso degli anni.

10 Fino al 1818, Montepeloso è stata sede vescovile dell'omonima diocesi, soggetta direttamente alla Santa Sede.

11 Le "malmaritate", infatti, potevano trovare un temporaneo o definitivo riparo presso case-rifugio appositamente adibite a ciò o in conservatori femminili volti ad accogliere, più genericamente, donne pericolate. In alcuni casi, era lo stesso giudice, qualora fossero emerse delle indicazioni convincenti, a disporre che la donna trascorresse il periodo del processo presso uno di questi enti assistenziali. Sul tema si rimanda a: Sherrill Cohen, «Convertite e malmaritate: donne "irregolari" e ordini religiosi nella Firenze rinascimentale», *Memoria*, 5, 1982, pp. 46-65; Lucia Ferrante, «"Malmaritate" tra assistenza e punizione (Bologna, secc. XVI-XVIII)», in Mario Fanti (a cura di), *Forme e soggetti dell'intervento assistenziale in una città di antico regime*, Bologna, Istituto per la Storia di Bologna, 1986, pp. 65-109; Sherrill Cohen, *The Evolution of Women's Asylums since 1500. From Refuge for Ex-Prostitutes to Shelters for Battered Women*, Oxford, Oxford University Press, 1992; Angela Carbone, «Peccatrici. Il controllo sociale sulle donne nel Mezzogiorno moderno», *Itinerari di ricerca storica*, XXX/2, 2016, pp. 95-106; Angela Carbone and Annamaria Gaetana de Pinto, «Spaces of power between nobility and clergy: St Anne's Conservatory in Lecce in the modern age», in Giovanna Da Molin (ed.), *Research in Progress. Population, Environment, Health*, Bari, Cacucci Editore, 2017, pp. 53-72; Angela Carbone, *Ritirate dalle cose del mondo. Donne e istituzioni nel Mezzogiorno moderno*, Napoli, Guida Editori, 2020.

12 Cf. Elena Brambilla, «I reati morali tra corti di giustizia e casi di coscienza», e Daniela Lombardi, «Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali (Firenze, secoli XVI-XVIII)», entrambi in Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni (a cura di), *I tribunali del matrimonio*, op. cit., rispettivamente alle pp. 521-576 e 577-608.

13 Cf. Mario Sbriccoli, «Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale», in Marco Bellabarba, Gerd Schwerhoff e Andrea Zorzi (eds.), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Bologna-Berlin, il Mulino-Duncker&Humblot, 2001, pp. 345-364; Ottavia Niccoli, «Rinuncia, pace, perdono. Ritualità di pacificazione della prima età moderna», *Studi Storici*, 40, 1999, pp. 219-253.

14 Sul tema della violenza contro le donne, in particolare all'interno dei contesti familiari, cf. Cesarina Casanova, *Per forza o per amore: storia della violenza familiare nell'età moderna*, Roma, Salerno, 2016; Simona Feci e Laura Schettini (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secc. XV-XXI)*, Roma, Viella, 2017.

15 Archivio Storico Diocesano di Bitonto (d'ora in poi ASDB), Cause matrimoniali, busta A, fasc. 27.

16 La dote, nel passato, non rientrava nella sfera del "gratuito" e del "dono", bensì era il risultato di un contratto discusso fra i membri delle due famiglie coinvolte nella formazione del legame matrimoniale e riguardava un complesso di beni materiali stimato economicamente e fissato in un atto notarile (il capitolo matrimoniale). Gli studi condotti sui sistemi dotali nell'Italia moderna hanno evidenziato un quadro assai complesso e articolato sulle strategie e sui meccanismi familiari, sulla valenza economica della dote, sulla giurisprudenza che ne regolava modalità e tempi di assegnazione.



Tra i numerosi lavori prodotti e per i riferimenti bibliografici, cf. Gérard Delille, *Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli*, Torino, Einaudi, 1988; Andrea Romano, *Famiglia, successioni e*

*patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino, Giappichelli, 1994; Manuela Martini, «Per una storia della dote in Italia e in Europa», in Istituto Universitario Orientale, Seminario interdisciplinare di studi sulle donne, *Donne e proprietà: un'analisi comparata tra scienze storico-sociali, letterarie, linguistiche e figurative*, Napoli, 1996, vol. I, pp. 41-66; Maria Fubini Leuzzi, «Condurre a onore». *Famiglia, matrimonio e assistenza dotale a Firenze in età moderna*, Firenze, Olschki, 1999; Giovanna Da Molin, *Famiglia e matrimonio nell'Italia del Seicento*, Bari, Cacucci Editore, 2000, pp. 279-320; Renata Ago e Benedetta Borello (a cura di), *Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna*, Roma, Viella, 2008; Lucia Bongermio (a cura di), *Donna, dalla dote alle doti*, Taranto, Provincia di Taranto, 2009; Giovanna Da Molin, *Storia sociale dell'Italia moderna, op. cit.*, pp. 149-182; Agnese Maria Cuccia, *Lo scrigno di famiglia. La dote a Torino nel Settecento*, Pisa, Pisa University Press, 2014.

Nel caso in cui una donna avesse ottenuto la separazione per giusta causa, aveva diritto di chiedere gli alimenti e poteva ottenere una restituzione della dote, cf. Chiara La Rocca, *Tra moglie e marito. Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento*, Bologna, il Mulino, 2009. La restituzione della dote, comunque, era tutt'altro che rapida e sicura, cf. Nino Tamassia, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Milano, Sandron, 1910, p. 310.

17 ASDB, Cause matrimoniali, busta A, fasc. 2.

18 Per ottenere la separazione, comunque, l'adulterio era preso in considerazione solo allorché il marito mantenesse, in modo continuo e flagrante, una concubina nella sua stessa casa, non nel caso in cui si fosse trattato di un episodio isolato e sporadico, cf. Elena Brambilla, «I reati morali tra corti di giustizia e casi di coscienza», *art. cit.*, p. 524.

19 ASDB, Cause matrimoniali, busta A, fasc. 2.

20 Anche in questo caso, gli atti di violenza compiuti dal consorte furono denunciati presso la Corte regia di Bitonto.

21 ASDB, Cause matrimoniali, busta A, fasc. 27.

22 ASDB, Cause matrimoniali, busta A, fasc. 21.

23 ASDB, Cause matrimoniali, busta A, fasc. 23.

24 ASDB, Cause matrimoniali, busta A, fasc. 21.

25 ASDB, Cause matrimoniali, busta A, fasc. 38.

26 Secondo le consuetudini del tempo, la *magna* sevizia aveva luogo solo quando il marito eccedeva da una ragionevole e moderata correzione, considerata come l'esercizio di un diritto-dovere finalizzato a evitare l'insorgere di cattivi costumi da parte della donna. Non era facile, pertanto, dimostrare che i maltrattamenti subiti comportassero un pericolo di morte.

27 Archivio Diocesano di Irsina, Acta Criminalia, b. 5, fasc. 10.

28 I parroci ricoprivano un'importante funzione di mediazione dei conflitti, talvolta su sollecitazione degli stessi giudici. Cf. Daniela Lombardi, «Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali (Firenze, secoli XVI-XVIII)», *art. cit.*, p. 584; Luciano Allegra, «Il parroco: un mediatore fra alta e bassa cultura», in Corrado Vivanti (a cura di), *Intellettuali e potere, Storia d'Italia. Annali, 4*, Torino, Einaudi, 1981, pp. 895-947.

29 ASDB, Cause matrimoniali, busta A, fasc. 31.

30 D'altra parte, non vanno sottaciuti comportamenti devianti da parte delle donne e la possibilità, da parte loro, di esercitare violenza, maltrattamenti, aggressività. Sulla "fama" delle donne, decretata dalla società attraverso sguardi, voci, mormorazioni, cf. Vincenzo Lagioia, Maria Pia Paoli e Rossella Rinaldi (a cura di), *La fama delle donne. Pratiche femminili e società tra Medioevo ed Età moderna*, Roma, Viella, 2020.

31 ASDB, Cause matrimoniali, busta A, fasc. 33.

32 Cf. Irene Fosi, «Da un tribunale all'altro: il divorzio fra Benedetta Pinelli e Girolamo Grimaldi, principe di Gerace (1609-1653)», in Silvana Seidel Menchi e Diego Quagliani (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, op. cit.*, p. 420.

33 Cf. Lorenzo Giustiniani, *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, vol. VII, Napoli, stamperia Simoniana, 1804, pp. 191-216.

34 Cf. Elena Papagna, «Storie comuni di sposi promessi», *art. cit.*, p. 466. Sul tema cf. anche Daniela Lombardi, «Intervention by Church and State in Marriage Disputes in Sixteenth and Seventeenth Century Florence», in Trevor Dean and K.J.P. Lowe (eds.), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 142-156.

35 Per alcuni casi di separazione relativi all'età napoleonica e alla prima metà del XIX secolo cf. Stefano Solimano, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, Torino, Giappichelli, 2017; Andrea Borgione, «Il Risorgimento tra moglie e marito. Le separazioni coniugali a Torino (1838-1865)», *Passato e Presente*, 105, 2018, pp. 49-63.

36 Cf. Benedetto Croce, «Il divorzio nelle province napoletane 1809-1815», *La Scuola Positiva*, I, 11-12, 1891, pp. 1-17.



## ***Pour citer cet article***

### *Référence électronique*

Angela Carbone, Annamaria Gaetana de Pinto et Domenico Uccellini, « Separazioni matrimoniali e protagonismi femminili nel Mezzogiorno d'Italia (secc. XVI-XVIII) », *Genre & Histoire* [En ligne], 28 | Automne 2021, mis en ligne le 01 janvier 2022, consulté le 25 février 2022. URL : <http://journals.openedition.org/genrehistoire/6633>

---

## ***Auteurs***

### **Angela Carbone**

Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Courriel : [angela.carbone@uniba.it](mailto:angela.carbone@uniba.it)

### **Annamaria Gaetana de Pinto**

Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Courriel : [depintoannamaria@alice.it](mailto:depintoannamaria@alice.it)

### **Domenico Uccellini**

Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Courriel : [domenicouccellini@libero.it](mailto:domenicouccellini@libero.it)

---

## ***Droits d'auteur***



Genre & histoire est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.

